



Comune di Bagno a Ripoli

**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 17 febbraio 2016**

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) -
Approvazione modifiche.

L'anno 2016 addì 17 del mese di febbraio, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

1. Casini Francesco	Sindaco	P	10. Falorni Claudio	Consigliere	P
2. Conti Francesco	Presidente	P	11. Ciprianetti Edoardo	Consigliere	P
3. Ulivi Giulia	Consigliere	A	12. Bongi Leonardo	Consigliere	P
4. Franchini Laura	Consigliere	A	13. Gastaldo Brac Pierantonio	Consigliere	P
5. Villa Viola	Consigliere	P	14. Lo Iacono Elisa	Consigliere	P
6. Bencini Andrea	Consigliere	P	15. Mari Massimo	Consigliere	A
7. Baragli Sandra	Consigliere	P	16. Sartoni Paolo	Consigliere	P
8. Zanella Pier Luigi	Consigliere	P	17. Sonia Redini	Consigliere	P
9. Briziarelli Mirko	Consigliere	P			

Presiede la seduta il Presidente Dott. FRANCESCO CONTI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Scrutatori designati: Mirko Briziarelli, Elisa Lo Iacono, Massimo Mari.

Sono presenti gli Assessori Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Annalisa Massari, Francesca Cellini, Enrico Minelli.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639 e segg., della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 669 a 681 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014 con cui viene istituito e disciplinato il Tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha apportato delle modificazioni alla disciplina TASI di cui alla Legge n. 147 del 27/12/2013 ed in particolare:

- comma 639: *“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*
- comma 669, che dispone: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

VISTI inoltre i seguenti commi della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- comma 675: *“La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;*
- comma 676: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”;*
- comma 677 secondo il quale: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la*

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

- comma 683, ultimo periodo, per cui le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche al Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. ... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art.2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito al 31/03/2016;

CONSIDERATO che occorre trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 37 del 09/04/2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), entrato in vigore dal 01/01/2014, stabilendo di limitare l'applicazione della TASI all'abitazione principale e alle relative pertinenze;

RITENUTO opportuno apportare alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto Regolamento, volte a garantire una migliore gestione dell'imposta e per adeguamento alle modificazioni normative in seguito alla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016):

articolo 2

viene riportata la definizione integrale di presupposto al nuovo comma 1 e viene specificato il presupposto TASI per il Comune di Bagno a Ripoli nel nuovo comma 2; il testo risulta modificato nel seguente modo:

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Nel Comune di Bagno a Ripoli il presupposto TASI è il possesso a qualsiasi titolo dell'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) limitatamente alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle relative pertinenze.
3. Ai fini della determinazione del presupposto d'imposta, con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile), bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi.

articolo 3

eliminazione del comma 3 in quanto le abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7 sono state escluse dall'applicazione della TASI e pertanto tale specifica previsione non è più attuale:

3. (Per gli immobili posti sul confine comunale appartenenti alle categorie catastali da A/2 ad A/7, anche con doppio accatastamento, che costituiscono l'abitazione principale di soggetto passivo residente nel Comune confinante, si applica la TASI con il medesimo regime impositivo dell'abitazione principale - abrogato).

articolo 4

viene integrata nel comma 1 la definizione di soggetti passivi mentre nel comma 2 viene eliminato il riferimento ai detentori; il testo risulta modificato nel seguente modo:

1. Soggetto passivo è chiunque possieda a qualsiasi titolo l'abitazione principale delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze così come previsto all'articolo 2 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori (abrogato), essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

articolo 5

viene integrata nel comma 1 la definizione di soggetto attivo; il testo risulta il seguente:

1. Soggetto attivo è il Comune di Bagno a Ripoli relativamente agli immobili (abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

articolo 7

eliminazione dei commi 3 e 4 in quanto disposizioni non più attuali, essendo riferite alle annualità 2014 e 2015:

- (4. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille.-abrogato)
- (5. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nei commi terzo e quarto del presente articolo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.-abrogato)

articolo 12

al comma 5 viene inserita l'indicazione che gli avvisi di accertamento devono contenere anche il soggetto responsabile della procedura di esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, introdotta con il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 che ha modificato l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992; il testo è il seguente:

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo

vo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, del soggetto responsabile della procedura di esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

articolo 14

al comma 1 viene integrata la specificazione del tipo di versamento secondo quanto riportato nell'art.13 del D.Lgs. n. 471/97; viene altresì integrato il secondo periodo del comma 1 in riferimento alla modificazione apportata dal D.Lgs. n. 158 del 24/09/2015 la cui entrata in vigore è stata anticipata al 1° gennaio 2016 dell'art. 1, comma 133, della Legge n. 208/2015. Il testo risulta il seguente:

1. In caso di omesso o insufficiente versamento in acconto, periodico, di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà mentre per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi

articolo 16

al comma 2 viene introdotta la disposizione prevista dal D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 che ha modificato l'art.17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 prevedendo per controversie non superiori a €

20.000,00 che l'eventuale ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione; il testo è il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. n. 156 del 24/09/2015 ha modificato l'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario: entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, l'eventuale ricorso nel caso in cui il valore della controversia sia non superiore ad € 20.000,00 produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), predisposto con le modifiche sopra riportate dal competente ufficio comunale, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);

TENUTO CONTO che il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

RITENUTO di approvare le modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Redini del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di apportare ed approvare, per le modificazioni espresse in narrativa, alcune modificazioni ed integrazioni al regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), composto da n. 17 articoli, così come evidenziato nell'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2016;

- 3) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI);
- 4) di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione, nella quale saranno indicati i servizi indivisibili e i relativi costi che saranno finanziati con il suddetto tributo;
- 5) di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360;
- 6) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Ritenuta l'urgenza di provvedere in merito, con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Redini del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Oggetto: Regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Approvazione modifiche.

Pareri allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17.2.2016

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, li 5.2.2016

Il Dirigente
f.to Dott. Dario Navarrini

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Francesco Conti

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.